

STATUTO

Art. 1 Costituzione e sede

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 18 della Costituzione e del D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia e dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, legge n. 217 del 17 maggio 1983 art.10 e della legge 29 marzo 2001 n. 135 art. 7 comma 9 e 10 , un Ente del Terzo Settore , denominata” **Comunità Due o Più APS**”,che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta , apartitica senza scopo di lucro.

1.2 L'associazione ha sede legale alla Via R. Rossetti,67 80018 Mugnano di Napoli

1.3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 Statuto

2.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n 117 e seguenti e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 Efficacia dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Scopo

5.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 L'Associazione consapevole della sofferenza ,fisica e morale,dovuta a cause di malattie, di mancanza di amore,di solitudine e di ingiustizie,ha lo scopo di venire incontro alle necessità dell'uomo di oggi. In generale l'Associazione intende essere uno strumento di solidarietà e di conforto per il corpo e per l'anima di tutti gli uomini. Svolgendo la sua attività con riferimento alle Sacre Scritture e a Nostro Signore Gesù Cristo , alla Sua passione morte e resurrezione a S. Paolo Apostolo e a S. Francesco d'Assisi, e fondata sulla Parola **“Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”Mt 18,20.** e per annunciare a tutti gli uomini la buona notizia: **“Dio ti ama così come sei”**.

L'Associazione, ispirandosi ai principi ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi ricreativi, culturali, religiosi e di promozione sociale”, e così come disposto da Regolamento del 12 ottobre 2011, n. 7, “Disciplina del registro regionale nazionale delle associazioni di promozione sociale”, e di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 esercitando in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche , in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*;
- y) protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

(art. 5 D. Lgs. 117/2017)

E, più in generale, l'Associazione intende affermare la promozione sociale, in forma diretta, associata e consortile, delle attività del tempo libero come strumento di unità della famiglia e delle aggregazioni umane, di solidarietà fra singoli e popoli, di elevazione culturale, spirituale e sociale dell'uomo nonché il ruolo delle attività di impresa per fattoria sociale al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano :

- a) Lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo I, lettera f), punti I), IX) e X, del regolamento della Ce n. 2204/2002 della Commissione 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
- b) Lavoratori disabili ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo I, lettera g), del citato regolamento Ce n. 2204/2002.

Nonché lo svolgimento di attività di beneficenza, di istruzione, di formazione, di sport dilettantistico, di assistenza, di formazione sociale, della cultura e dell'arte, ai sensi del D.L. del 4-12-1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero e, inoltre, l'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

5.3 Per la realizzazione dello scopo di cui ai commi precedenti, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Promuove iniziative e compie attività dirette alla tutela degli interessi collettivi degli associati quali fornitori e consumatori di servizi di trasporto, di accoglienza, di turismo, di fattoria sociale, di formazione, di istruzione, di sport dilettantistico, dell'arte e dello spettacolo, ai quali, altresì, fornisce ogni forma di consulenza e di assistenza per la tutela dei loro diritti ed interessi;
- Istituisce e gestisce centri di formazione per gli associati avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni pubbliche e private del settore, operanti a livello locale, nazionale e internazionale.
- Istituisce Comitati tecnici consultivi nei settori di interesse sociale.
- Svolge attività sociali, culturali, educative, assistenziali, e ricreative, per l'affermazione ed il consolidamento della cultura, del turismo, fattoria sociale e del tempo libero, anche attraverso l'incentivazione della presenza cristiana nelle predette attività.
- Collabora con gli enti e le organizzazioni civili ed ecclesiastiche nazionali ed estere che si propongono finalità simili.
- Svolge funzioni di promozione e rappresentanza e tutela, a livello istituzionale, delle Associazioni, Organizzazioni ed Enti di ispirazione cristiana operanti nel settore del turismo sociale, associato e religioso, del tempo libero e dell'accoglienza, anche operanti solamente per finalità di culto o di religione;
- Rappresenta i soci nei confronti dei poteri pubblici e privati, proponendo alle Regioni, alle Province ed ai Governi interessati, leggi o modifiche di leggi preesistenti nell'interesse, per maggior sviluppo, del turismo sociale, associato, religioso, culturale, giovanile, degli anziani e dei portatori di handicap.
- Promuove iniziative di studio e di ricerca sulle problematiche inerenti al turismo sociale, alle attività del tempo libero e di quelle di fattoria sociale;
- Promuove la formazione di operatori qualificati nel settore del turismo sociale, del tempo libero;
- Può proporre e realizzare iniziative anche a livello internazionale attraverso accordi e convenzioni con organismi ed associazioni sovranazionali o di altri singoli paesi, anche facendo ricorso ad Associazioni appositamente promosse dall'Associazione "Comunità Due o Più" medesima con le quali abbia stipulato idonee convenzioni
- Può organizzare ed esercitare a norma dell'art. 10 primo comma della legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni attività, viaggi e servizi di turismo sociale, religioso, ricreativo e culturale in Italia ed all'Estero, esclusivamente per i propri associati.
- Può aderire ad altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni aventi finalità simili
- Può promuovere sodalizi mutualistici in Italia ed all'Estero nell'interesse dei soci.
- Può svolgere attività editoriali pubblicando riviste, giornali, libri, nonché atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche multimediali.
- Promuove, organizza e gestisce attività e servizi diretti ad accrescere e valorizzare la qualità e la convenienza dei servizi resi agli associati ed agli Enti associati.
- Promuove la realizzazione di strutture di accoglienza per comunità parrocchiali, associazioni e movimenti cattolici ed altre realtà simili per attività di aggregazione e anche di ritiri spirituali.
- Promuove attività economiche di autofinanziamento nell'ambito, agricolo, turistico e religioso.
- Promuove e organizza tutte quelle iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali sopra indicati tra cui raccolte sottoscrizioni ed erogazioni di fondi finanziari, necessarie queste per il conseguimento degli scopi sociali.

5.3 L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula i apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5.4 L'associazione potrà svolgere inoltre qualsiasi altra attività culturale o ricreativa o potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

5.5 L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dare un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7 Sono soci dell'Associazione:

- a. Fondatori;**
- b. Ordinari;**
- c. Aderenti;**
- d. Sostenitori.**

a) I Soci fondatori

Sono le persone fisiche che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità, salvo dimissioni. Non sono soggetti ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale

b) I Soci ordinari

La qualità di socio si acquista previa presentazione di apposita domanda, su cui il Consiglio Direttivo deciderà a suo insindacabile giudizio di accettarla o respingerla. Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione, accettandone le finalità e scopi sociali e si impegnano a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto ed i regolamenti

c) I Soci aderenti

Sono soci aderenti gli Enti Ecclesiastici e le Organizzazioni che intendono cooperare con l'Associazione per il raggiungimento di finalità e scopi comuni. Aderiscono all'Associazione nella persona del loro legale rappresentante, a condizione che si impegnino ad operare secondo le modalità e nei limiti indicati dalle norme statutarie e regolamentari previa ratifica del Consiglio Direttivo

Tutti i Soci fondatori e ordinari hanno diritto al voto. I soci aderenti hanno diritto ad un voto espresso dal proprio legale rappresentante. Non è ammesso il voto per delega.

Sia i Soci fondatori, che i soci ordinari e i soci aderenti, hanno diritto a partecipare alle attività associative ed hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali.

Tutti i Soci devono osservare lo Statuto ed i regolamenti e devono provvedere al versamento delle relative quote ordinarie e straordinarie.

Tutti i Soci ordinari e aderenti, devono provvedere , entro il 31 dicembre di ogni anno , al rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo.

Possono essere soci dell'associazione , laici e religiosi, senza alcuna distinzione di sesso, razza,nazionalità,di lingua, di condizioni personali e sociali, purchè condividono le finalità e i principi statutari, e le modalità indicate nello Statuto e gli eventuali Regolamenti di esecuzione.

d) I Soci sostenitori

Sono soci sostenitori persone private, enti,società, associazioni che sostengono l'attività dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Il socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione. Il recesso è comunicato con lettera raccomandata A.R. ed ha effetto immediato dall'atto di ricevimento della relativa comunicazione. Il recedente non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, delle quote associative versate.

Art. 8 Ammissione e diritti dei soci

Le domande per l'ammissione dei nuovi soci sono accettate a discrezione del consiglio direttivo nazionale.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno a osservare il presente statuto, e il regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti sempre con l'attività economica svolta dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione o meno deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori, sul libro dei Soci.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di accettazione o di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo il richiedente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 9 Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Art. 10 La qualità di socio viene a cessare, con delibera del Consiglio Direttivo:

-Per dimissione.

-Per perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

-Per morte.

-Per espulsione nel caso di azioni contrarie o comunque lesive dell'immagine o delle finalità dell'Associazione o per interessi contrastanti.

-Per morosità.

In particolare : al socio che non osservi lo statuto e il regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo, nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari perchè nuoce ,col suo comportamento, al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi.
- Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio.
- Esclusione.

Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato con i motivi entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione, o comunque da tenersi entro l'anno sociale.

Art.11 Organi dell'associazione

organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o ,in sua assenza dal Vicepresidente.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

1) in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

2) in sede straordinaria:

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta sia scritta, e sottoscritta da almeno un quinto dei soci pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese dalla data dell'assemblea onde ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art.13 Composizione del Consiglio direttivo

L'amministrazione dell'associazione è affidata al Consiglio Direttivo composto di un numero di membri variabile da 5 a 9 secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio..

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere economico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Consiglio sindacale (se nominato), purché la maggioranza dei consiglieri del Consiglio Direttivo sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica.

Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio, deve essere convocata d'urgenza dal Presidente uscente .

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione e ha il compito di:

- Convocare l'Assemblea.
- Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea.
- Dare esecuzione alle delibere assembleari.
- In caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo di cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10 per cento in più e fino a un quarto, in sostituzione di dimissionari o decaduti.
- Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea.
- Ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.
- Deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendone tutte le iniziative del caso.
- Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
- Redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006 da sottoporre all'Assemblea.
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinari a Amministrazione.
- Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame del presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo.
- Procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli

opportuni provvedimenti in caso contrario.

- In caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti.
- Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci.
- Redigere l'eventuale regolamento interno.
- Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.
- Irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 15 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione almeno una volta al quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima e contenete gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, fermo restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e siano presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice presidente.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al voto dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, quello del Vice presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente per la pubblicità all'esterno.

I membri del consiglio sindacale sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 16 Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo regionale.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art.17 Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano . In essa assemblea, vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- Per decisione del Consiglio Direttivo.
- Su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art.18 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione di soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ,o via e-mail, nonché per affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal collegio sindacale, entro altri 30 giorni.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal collegio sindacale.

Art.19 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza (e per quella sola Assemblea), da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità dei voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 20 Forma di votazione dell'Assemblea

La votazione dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è effettuata come da apposito regolamento proposto dal consiglio direttivo e discusso e approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 21 Compensi

Con deliberazione dell'assemblea dei soci ai membri del Consiglio Direttivo può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

In mancanza di determinazione del compenso si intende che i componenti del Consiglio Direttivo vi abbiano rinunciato. E' tuttavia vietata la corresponsione ai membri del Consiglio Direttivo di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento.

Art. 22 Controllo contabile

Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci, nominati dall'assemblea dei soci.

Art. 23 Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Il Consiglio Direttivo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della società, delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono prevenire, tramite gli uffici proposti, all'organo amministrativo il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 24 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Da un capitale iniziale versato dai soci fondatori.
- Da quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Rimborsi da convenzioni
- Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017

Art. 25 Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 26 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 27 Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 28 Bilanci

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

Il bilancio di esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art 14 del D Lgs 117/2017

Art. 29 Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai

libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per le consultazioni anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente .

Art. 30 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 31 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Art. 32 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017

Art. 33 Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 34 Assicurazione associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 35 Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017

Art. 36 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 37 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 117/2017.